

CITTA' DI CASTELVETRANO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 37.6 del 19 AGO, 2015

OGGETTO: Manifestazioni calendario "#estate sereni 2015". Realizzazione concerto della cantante Giusy Ferreri proposto dalla ditta "Just Me Levarco SRL Unipersonale"- Approvazione schema di accordo per l'esecuzione e prenotazione impegno di spesa.

nella Sala delle adunanze, s	giorno <u>O I () o M ∕n o √</u> del mese di <u>∲</u> i è riunita la Giunta Comunale conv	in Castelvetrano e vocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig.	Avv. Felice Junior Errante	nella sua qualità di
SINDACO	e sono rispettivamen	nte presenti e assenti i seguenti sigg.

pres. - Sindaço ERRANTE Felice Junior × - Assessore CALCARA Paolo X - Assessore STUPPIA Salvatore 7 SEIDITA Salvatore - Assessore × RIZZO Giuseppe - Assessore × MATTOZZI Matilde Assessore X - Assessore INZIRILLO Filippo ×

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge no 142/90 ; recepita con L.R. no 48/91, modificata con L.R. n.30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che questa Amministrazione comunale, nell'intendimento di favorire la crescita socio- economica del territorio di Castelvetrano di cui il settore turistico rappresenta una delle maggiori attività di interesse economico, da sempre ha svolto un'azione volta alla promozione, valorizzazione e qualificazione del territorio, atta a sostenere anche l'azione degli operatori turistici che si sono impegnati a garantire una maggiore recettività e un miglioramento dei servizi;

CHE, per quanto sopra esposto, annualmente è stato allestito un calendario di manifestazioni da tenersi nel corso della stagione estiva nelle località di Marinella e Triscina di Selinunte, mete ogni anno di numerosi turisti, fra cui la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico che negli anni passati ha registrato punte di presenze di oltre ventimila persone;

CHE, per la presente stagione, questa civica Amministrazione ha programmato la realizzazione di un calendario di iniziative, denominato "#estate sereni 2015" che prevede eventi di vario genere, atti a suscitare il gradimento di un vasto pubblico, da tenersi nelle località marinare di Marinella e Triscina di Selinunte, ivi compreso il parco archeologico;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 360 del 6.08.2015, I.E., con cui è stato approvato calendario dei singoli eventi, programmati dalla civica Amministrazione per la presente stagione estiva, in particolare per il corrente mese di agosto e denominato "#estate sereni 2015", finanziato con le misure di sostegno, pari a complessivi € 124.670,00, assegnate a questo Ente dal Libero Consorzio Comunale di Trapani ai sensi D.P.C.M. 13.02.2015;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Municipale, n° 373 del 18.08.2015, I.E., con cui, al fine di potere realizzare un grande evento con un concerto della cantante Giusy Ferreri, da tenersi nel Parco Archeologico di Selinunte, nella serata del 21.08.2015, a modifica ed integrazione del precedente atto giuntale, n° 360/2015, è stato approvato il nuovo calendario degli eventi e piano economico, con una spesa complessiva preventiva in € 116.495,32, i cui costi sono finanziati con le misure di sostegno, pari a complessivi € 124.670,00, assegnate a questo Ente ai sensi D.P.C.M. 13.02.2015;

RICHIAMATA la proposta di spettacolo, protocollo generale al n° 30479 del 18.08.2015, unita al citato atto 373 del 18.08.2015, con cui la ditta "Just Me Levarco SRL Unipersonale", con sede in Milano, ha proposto la realizzazione del concerto dell'artista Giusy Ferreri, di cui ne detiene l'esclusiva, al costo di € 37.095,32, iva compresa, restando a carico di questo Ente alcuni servizi nello specifico riportati nella proposta stessa;

VISTO, altresì, lo schema di accordo per l'esecuzione, corredato di rider tecnico, da stipularsi tra la ditta prefata ditta, rappresentata da sig. Massimo Levantini e questo Ente, rappresentato dal dirigente delegato del competente Settore "Affari Generali", dott. Maria Morici, giusto provvedimento di delega nº 395 del 17.08.2015;

CHE la prefata ditta ha presentato al competente ufficio "Attività Culturali e Programmazione Finanziaria" la dichiarazione resa in merito alla regolarità contributiva, quella relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e quella di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006;

RITENUTO, per quanto enunciato, di disporre l'acquisto del concerto sopra richiamato, al costo di € 37.095,32, IVA inclusa, e di approvare l'unito schema di accordo per l'esecuzione con le modifiche ivi riportate (Allegato"A"), autorizzando il dirigente delegato alla sottoscrizione dello stesso;

APPURATO che dai dati contabili desunti dalla Tesoreria comunale, il Libero Consorzio Comunale di Trapani, in data 17.08.2015, ha versato, nelle casse dell'Ente, l'anticipo del 50% del finanziamento suddetto, pari ad e 62.335,00;

RITENUTO, conseguentemente, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, di procedere alla prenotazione della spesa derivante dal presente atto, pari ad € 37.095,32, imputandola, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, a carico dell'intervento 1.7.1.3. del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2015;

VISTI i pareri resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lett."b", del D.L. 174 del 10.10.2012, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, dal Dirigente delegato del Settore "Affari Generali, Programmazione risorse umane, Servizi Culturali e Sportivi", e per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, dal Dirigente del Settore "Programmazione Risorse Finanziarie";

VISTI gli artt. 163, comma 3, e 183 del D. lgs. Del 18.08.2000, nº267;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende ripetuto e trascritto:

- 1. DISPORRE l'acquisto del concerto della cantante Giusy Ferreri, proposto dalla "Just Me Levarco SRL Unipersonale", con sede in Milano, nella via Novara, 31, P.IVA 04086540962, che ne detiene l'esclusiva, al costo di € 37.095.32, ha proposto la realizzazione del di cui ne detienine l'esclusiva, al costo di € 37.095.32, iva compresa, restando a carico di questo Ente alcuni servizi nello specifico riportati nella proposta stessa, da tenersi nell'ambito del calendario di eventi approvato dalla civica Amministrazione con atto giuntale n° 373 del 18.08.2015, denominato "#estate sereni 2015" e finanziato con le risorse assegnate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani di cui al D.P.C.M. del 13.02.2015;
- 2. APPROVARE lo schema per l'esecuzione così come modificato, corredato di rider tecnico, che contraddistinto con la lettera "A" si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra la ditta prefata ditta, rappresentata da sig. Massimo Levantini e questo Ente, rappresentato dal dirigente delegato del competente Settore "Affari Generali", dott. Maria Morici, giusta delega in premessa citata;
- PRENOTARE la spesa derivante dal presente atto, pari a € 37.095,32, a carico del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2015, dando atto che lo stesso rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267;
- IMPUTARE la superiore somma di € 37.095,32, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, all'intervento 1.7.1.3. del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2015, considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;
- INCARICARE i dirigenti dei Settori "Affari Generali" e "Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse", ognuno per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere tutti i provvedimenti gestionali derivanti dal presente atto.

Dichigrate AAA congreta votezione unanimo la pre----

100

Spett.le Sindaco

Comune di Castelvetrano (TP)

CASTELVETPENO.

18 AGO 208

30479

Md. + P 17 Agosto 2015

2012

..... harrica escalestra e procentivo concerto Giusy Ferreri a Castelvetrano il

Control of partiacted first We Levarco conferisce l'incarico in esclusiva alla città di Control of partiacted GEISV FERRERI, na noi rappresentata in esclusiva per tutta Italia, productio 2 diagneto 2015 presso il parco archeologico di Selinunte ad un costo di 37.095,32 (iva compresa) più i seguenti servizir

- fgilanza e la sicurezza
- · corrente
- Ingegnere gantieristica palco/epv/carichi sosp
- Lausenne
- · Lauri chimier
- 4 Since

JUST ME LEVARCO SRL UNIPERSONALE

1.

VIA NOVARA 31 - 20147 MILANO - P.I. 04086540962 - C.F. 04086540962

FEA NI - 17.4905 - CAPITALE SOCIALE 10.330,00 €







Tittà di Castelvetrano

ACCORDO PER L'ESECUZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI

TRA

La JUST ME LEVARCO S.r.I. Unipersonale, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Massimo Levantini con sede in Milano, Via Novara 31, 20147, P.IVA 04086540962 (qui di seguito chiamato Produttore)

E

If Comune di Castelvetrano Piazza Umberto I n°5 - 91022 CASTELVETRANO (TP) Theila persona del dirigente del settere Affait Generali Dr. Paolo Natale Thate a Castelvetrano il 02/02/19527 P.IVA: 00296480817 CF: 81001210814 (qui di seguito detto/a Promotore) Roffmetto del dirigente del dirigente del MAFIA MORICI. La Contilutaria qui di seguito collettivamente definiti anche: "Parti"

PREMESSO CHE

il Produttore ha stipulato con l'Artista GIUSY FERRERI (qui di seguito: "Artista") un contratto relativo all'organizzazione di un determinato numero di pubbliche esibizioni dal vivo;

Il Promotore Intende organizzare, a proprio rischio ed a proprie spese, uno spettacolo consistente in una pubblica esibizione dell'Artista, da tenersi a CASTELVETRANO presso il parco archelogico di Selinunte in data 21 agosto 2015 alle ore 21.30 (qui di seguito: "Concerto"), ai termini e condizioni di cui alla parte dispositiva del seguente accordo

TUTTO CIO' PREMESSO

resta tra le Parti pattuito quanto segue.

PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati:

- A) Rider Tecnico, che verr\u00e0 fornito entro pochi giorni dalla sottoscrizione di questo contratto e che, sottoscritto per accettazione, dovr\u00e0 essere rinviato presso la sede del Produttore;
- B) -Schode-tecniehe-

formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 1 - OGGETTO

1.1.

Il Produttore garantisce al Promotore la prestazione dell'Artista per la realizzazione del Concerto, che il Promotore si obbliga a realizzare a proprio rischio, sostenendone tutti i costi e le spese, dietro pagamento del compenso di cui all'art. 2 che segue.

1.2.

II PRODUTTORE dichiara e garantisce che:

- a) l'Artista renderà personalmente le proprie prestazioni artistiche per lo svolgimento del Concerto;
- b) l'esibizione dell'Artista non avrà durata inferiore a 70 minuti consecutivi;
- l'Artista sarà presente nel luogo concordato per l'esibizione in tempo utile e munito di quanto necessario per la regolare esecuzione del Concerto.





1.3.

Il Promotore prende atto e accetta che all'Artista spetta la scelta esclusiva del repertorio e delle modalità di esecuzione e che al Produttore spetta a propria esclusiva discrezione ed a proprio insindacabile giudizio l'approvazione del luogo prescelto dal Promotore per il Concerto.

ART. 2 - COMPENSO

2.1.

A fronte del servizio reso dal Produttore, il Promotore si impegna a corrispondere al Produttore la somma complessiva di Euro 37.095,32 (trentasettemilanovantacinque/32) iva compresa con le seguenti modalità:

 la somma di Euro 37.095,32 (trentasettemilanovantacinque/32) verrà versata entro il giorno 24.08.15) mediante bonifico bancario a: BANCA POPOLARE DI MILANO – AG. 12 – Via Vertoiba 2 - MILANO. JUST ME LEVARCO SRL c/c 0302- CAB 01612 – ABI 05584 – IBAN IT11D0558401612000000000302, conto intestato a JUST ME LEVARCO SRL, con spedizione di copia della contabile del bonifico effettuato all'e-mail dario.guglielmetti@livenation.it

2.2

Resta inteso che i titoli di ingresso al Concerto (biglietti) saranno a titolo gratuito

Art. 2-Bis - OBBLIGAZIONI DEL PROMOTORE.

2-BIs.1

Il Promotore si obbliga a:

- a) che il luogo in cui li Concerto si terrà abbia un'agibilità per l'esibizione di almeno 2.000 persone;
- a svolgere tutte le attività necessarie (siano esse preventive e/o successive al Concerto) per lo svolgimento del Concerto stesso nel luogo e nella data pattuiti;
- c) a corrispondere al Produttore i compensi di cui all'art. 2 che precede, con le modalità ivi stabilite;
- d) sostenere direttamente ed integralmente tutti i costi previsti nel "Rider Tecnico" relativo al Concerto. Detto Rider Tecnico viene fornito dal Produttore al Promotore in tempo utile e deve considerarsi vincolante in quanto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- e) rispettare tutte le disposizioni ed esigenze tecniche indicate nel Rider Tecnico e ad adoperarsi per risolvere con un suo personale incaricato eventuali problemi contingenti. Per qualsiasi chiarimento l'incaricato del Produttore al quale fare riferimento è il Sig. Francesco Vurro – francesco vurro@livenation.it;
- f) predisporre-nei camerini apposito servizio di catering per gli addetti alla produzione, l'Artista e-lo-staff-di questo come da Ritter-Tecnico;
- g) provvedere a propria cura e spese al pagamento di quanto dovuto alla SIAE Società Italiana Autori ed Editori per la pubblica esecuzione, provvedendo a tutte le relative formalità;
- h) provvedere a propria cura e spese ad un adeguato servizio d'ordine, predisponendo le transennature necessarie al fine di prevenire ed impedire l'accesso del pubblico nello spazio riservato al palco di esibizione, alle strutture delle alette laterali e del palco mixer. Resta espressamente inteso che non possono venire ammesse persone nell'area palco di esibizione, delle strutture laterali, dei palchetti, dei camerini, se non espressamente a ciò autorizzate dal Produttore. Tutte le indicate misure di sicurezza debbono essere approvate dal Produttore o da un suo rappresentante o incaricato a loro insindacabile giudizio;
- i) provvedere a sue spese a fornire un gruppo elettrogeno qualora la corrente sul posto non si rivelasse sufficiente;
- j) che lo spazio prescelto per l'esecuzione del Concerto, nonché tutte le strutture che il Promotore si impegna a fornire, siano messe a disposizione esclusiva del Produttore o dei suoi incaricati a far tempo dalle ore 10.00 antimeridiane del giorno 20.08.2015 (per due giornate) libere da persone e/o da cose.

2bis.2

In aggiunta a quanto sopra il Promotore si obbliga ad esattamente adempiere alle obbligazioni di cui agli artt. 2.1. (compenso), 2.2. (prezzo dei biglietti di ingresso), 3 (caratteristiche del luogo di svolgimento del Concerto), 4 (misure di sicurezza), 5 (divieto di registrazione), 7 (mancata effettuazione o sospensione del Concerto), 9 (restituzione di questo contratto firmato), 10 (incaricati), 11 (autorizzazioni), 12 (cessione di questo contratto), 13 (permessi di



circolazione), 14 (pubblicità), 15 (biglietti di ingresso), 16 (affissioni), 17 (misure in materia di sicurezza sul lavoro), 19 (catering), 20 (sponsorizzazioni e divieti specifici).

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CONCERTO

3.1.

In aggiunta a quanto sopra il Promotore si obbliga, a proprie esclusive spese, a mettere e tenere a disposizione del Produttore e dei suoi incaricati un elettricista a conoscenza degli impianti elettrici del luogo di effettuazione del Concerto, e ciò dall'apertura del cantiere di cui al Concerto e fino alla fine del Concerto stesso.

3.2.

La validità del presente contratto è subordinata alla verifica di idoneità della struttura in cui avrà luogo il Concerto, da parte del Produttore o di un suo incaricato.

3.3.

Resta inteso che le colonne di amplificazione e i mixer luci, del suono e della voce, saranno installati ad esclusiva cura del tecnici della produzione e nei luoghi scetti dai medesimi a loro insindacabile giudizio, cempatibilmente con le esigenze cialla sicorezza evidenziate nel relativi documenti pradisposti e/o fatti predisporre dal Promotore ai sensi. dell'art. 17 che segue.

Ugualmente gli strumenti e gli impianti della Produzione o dell'Artista debbono essere montati, installati e smontati ad esclusiva cura dei tecnici al seguito della produzione stessa.

Detti strumenti e impianti dopo la loro installazione non possono essere mossi, spostati, manovrati ne utilizzati da alcuno senza il preventivo consenso dei responsabili della produzione.

Al riguardo resta inteso che il Produttore farà tempestivamente pervenire al Promotore tutte le info di cui questo gli farà richiesta affinchè l'attività di montaggio, installazione e smontaggio di cui al presente art. 3.3, venga prevista e programmata nei documenti ed adempimenti che il Promotore predisporrà ai sensi dell'art. 17 che segue.

3.4.

Qualora (Artista si esibisca con impianto audio e impianto luci e strumentazione già montati in loco, sono a carico dol Promotore i costi dei suddetti impjanti come da scheda tecnica allegata sub B) che costituisce parte integrante del procente contratto.

II-Promotore si obbliga, a proprio rischio ed a proprie spese, a mettere a disposizione della produzione n.... facebini per le operazioni di scarico e carico di tutte le strutture sconiche e degli strumenti necessari per le svelgimente del Concedo.

3.6.

Se gli automezzi con le strutture sceniche e gli strumenti dell'Artista non possono arrivare la distanze inferiori ai 100 metri sarà necessario - a spese del Promotore - far trovare camioncini o motofurgoni con autisti per il trasbordo delle attrezzature.

3.7.

A fine concerto è compito del Promotore assicurare l'illuminazione sufficiente per almeno 4 ore affinché si possano completare le operazioni di smontaggio delle attrezzature con relativo trasporto di tutte le apparecchiature ai mezzi di trasporto della produzione.

ART. 4 - MISURE DI SICUREZZA

Il Promotore si obbliga a che nel luogo ove si svolgerà il Concerto siano adottate le più opportune misure atte ad assicurare l'incolumità dell'Artista e la protezione degli impianti e delle strumentazioni.

A tale fine il Promotore si obbliga a predisporre un adeguato servizio d'ordine e di transennature necessarie al fine di prevenire e di impedire l'accesso del pubblico nello spazio riservato al palco di esibizione, alle strutture ed ai palchetti, obbligandosi a manlevare e tenere indenne il Produttore da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole questo abbia a subire a seguito dell'inadempimento anche parziale a quanto qui pattuito.

Resta espressamente inteso che non possono venire ammesse persone nell'area del palco di esibizione, delle strutture laterali, dei palchetti, dei camerini, se non espressamente a ciò autorizzate dal Produttore.

Tutte le indicate misure di sicurezza debbono essere approvate dal Produttore o da un suo rappresentante o incaricato a loro insindacabile giudizio.



ART. 5 - DIVIETO DI REGISTRAZIONI

E' esclusivo diritto del Produttore far registrare il Concerto; in tal caso il Promotore non potrà pretendere alcuna compenso a qualsiasi titolo, né apporre alcun divieto.

Il Concerto non potrà essere filmato, registrato né riprodotto da chicchessia, neppure parzialmente per nessuna ragione, scopo o motivo. Pertanto il Promotore si obbliga a fare quanto in suo potere al fine di non consentire l'accesso, al luogo di svolgimento del Concerto, a persone (compresi i propri collaboratori e dipendenti) munite di registratori o apparecchi professionali idonei alla incisione, registrazione, riproduzione del suono, della voce o dell'immagine.

L'inadempimento anche parziale a quanto pattuito al presente art. 5 darà diritto al Produttore di ottenere il risarcimento di tutti i danni che il Produttore dovesse eventualmente subire, anche per mancato guadagno, in conseguenza delle suddette incisioni, registrazioni o riproduzioni del Concerto o di parti dello stesso.

ART, 6 - RECESSO PER IMPEDIMENTI DELL'ARTISTA

6.1.

Qualora l'Artista non fosse in grado di tenere il Concerto di cui al precedente art. 1 a causa di sopraggiunti impegni televisivi, radiofonici, cinematografici, di registrazione fonografica o di tournées all'estero debitamente comunicati al Promotore, il Produttore avrà diritto di recedere dal presente contratto senza che ciò possa essere considerato inadempimento

In tal caso il Produttore si obbliga a restituire l'acconto eventualmente ricevuto rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa da parte del Promotore al risarcimente del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo e causa.

6.2.

E' altresi facoltà del Produttore recedere da questo contratto, senza nulla dovere ad alcun titolo al Promotore, salva la restituzione dell'acconto, nell'ipotesi in cui, per malattia, infortunio o altro impedimento l'Artista — o eventualmente anche un componente del suo gruppo — non fosse in grado di adempiere gli impegni di cui a questo contratto. In tale ipotesi il recesso verrà comunicato al Promotore per iscritto (lettera raccomandata o fax o email) e sarà immediatamente efficace.

ART. 7 - MANCATA EFFETTUAZIONE O SOSPENSIONE DEL CONCERTO

7.1.

Nel caso in cui il Concerto non possa essere effettuato a causa di maltempo il Promotore si obbliga a corrispondere al Produttore a titolo di indennizzo la somma corrispondente alla metà dell'intero compenso pattuito al primo comma del precedente art. 2.

7.2.

Se il Concerto fosse iniziato e dovesse essere interrotto anche dopo pochi minuti a causa di pioggia o altro, il Promotore si obbliga a corrispondere al Produttore l'intero compenso pattuito al primo comma del precedente art. 2. Resta tuttavia inteso che qualora il Concerto non avvenga a causa di quanto previsto al primo comma del presente art. 7.2., esso potrà essere tenuto con il consenso delle Parti nel medesimo luogo, entro il termine della corrente tournèe dell'Artista, con l'obbligo del Promotore di corrispondere al Produttore l'intero compenso previsto al primo comma del precedente art. 2 oltre le maggiori spese sostenute.

Qualora la mancata effettuazione del Concerto sia dovuta a causa di forza maggiore o comunque non sia addebitabile a responsabilità di una delle Parti, il Promotore è obbligato a corrispondere al Produttore a titolo di indennizzo la somma pari alla metà dell'intero compenso pattuito al precedente art. 2.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1.

Il mancato pagamento di anche uno solo degli importi previsti agli artt. 2.1. che precedono, alle scadenze e con le modalità come sopra pattuite, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art 1456 c.c.



In tal caso il Produttore avrà il diritto di ritenere, senza che il promotore possa opporre qualsivoglia eccezione, le somme fino ad allora corrisposte dal Promotore a titolo di risarcimento danni causati dall'inadempimento del Promotore (spese per l'Artista, per il personale tecnico ed artistico, ecc.), salvo il diritto di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno

8.2.

In aggiunta a quanto sopra, il presente contratto potra essere risolto ex art. 1456 c.c. per fatto e colpa del Promotore:

- a) in caso di inadempimento anche parziale agli obblighi riguardanti le opportune misure di sicurezza indicate nel precedente art. 4 e nel successivo art. 17;
- b) in caso di violazione del divieto contenuto nell'art 5;
- in caso di inadempimento anche parziale alle obbligazioni assunte ai sensi dei successivi artt. 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20.

ART. 9 - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI COPIA SOTTOSCRITTA DEL CONTRATTO

Il Promotore si obbliga a far avere al Produttore un esemplare del presente contratto, copia del rider tecnico debltamente sottoscritti in ogni loro pagina entro il perentorio termine di 5 giorni dalla data apposta in calce allo stesso.

ART. 10 - INCARICATI

10.1.

Per l'adempimento delle obbligazioni di cui a questo contratto il Promotore potrà avvalersi di personale alle proprie dipendenze e di terzi, di cui in ogni caso il Promotore sarà responsabile (di seguito "Incaricati"), dando sin d'ora atto che nessun vincolo contrattuale potrà instaurarsi tra detto personale, detti terzi e il Produttore.

In ogni caso il Promotore si impegna a manlevare e tenere indenne il Produttore da ogni costo o responsabilità, che potessero derivare da richieste e/o pretese del personale del Promotore o di terzi in relazione all'attività svolta per l'adempimento delle obbligazioni di cui a questo contratto.

Il Promotore si impegna ad adempiere alle obbligazioni di cui a questo contratto avvalendosi di Incaricati dotati dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alle mansioni e al incarico conferito e dell'idoneità tecnico - professionale prevista dalle norme applicabili (di qualunque genere esse siano, ivi compresi: disposizioni di legge, regolamenti, decreti e altri strumenti normativi o amministrativi applicativi o interpretativi, direttive, codici di condotta, norme tecniche, standard tecnici di settore ed altri simili atti normativi o regolamentari disciplinanti le materie collegate e/o connesse con l'esecuzione del presente contratto) ed in particolare da quella in materia di tutela della saluté e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Promotore dichiara sotto la propria responsabilità che risulta in regola (e si impegna ad esserio per tuva la durata di questo contratto) con i pagamenti dei trattamenti retributivi e con i versamenti assistenziali e previdenziali (INAIL, INPS), obbligandosi a presentare entro 3 (tre) giorni solari dalla richiesta del Produttore, inoltrata via fax o via e-mail, ogni documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento, da parte del Promotore dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONI PER IL CONCERTO

Il Produttore e il Promotore garantiscono di essere muniti di tutte le autorizzazioni necessarie per l'effettuazione del Concerto.

A tale riguardo ciascuna parte si obbliga a tenere l'altra sollevata ed indenne da ogni onere o responsabilità patrimoniale che dovesse derivare in conseguenza della non veridicità di quanto assicurato al comma precedente. In particolare, il Promotore dichiara di avere piena disponibilità del luogo destinato ad ospitare il Concerto nel giorno previsto per l'esecuzione e/o comunque nei giorni antecedenti e/o successivi necessari alla Produzione laddove espressamente indicato dalla stessa, obbligandosi a manlevare e tenere indenne il Produttore da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole questo abbia a subire a seguito.



DELEIS

ART. 12 - CESSIONE PRESENTE CONTRATTO

Il Promotore che volesse oedere a terzi il diritto acquisito nel presente contratto di fare eseguire il Concerto, potrà farlo a condizione che i compensi specificati all'art. 2 non siano maggiorati oltre il 10%.

In caso contrario il presente contratto sara risolto immediatamente per fatto e colpa del Promotore

ART. 13 - PERMESSI DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI

Il Promotore si impegna ad inoltrare alle competenti autorità la domanda – fornita dal Produttore – per l'ottenimento del permesso di circolazione per gli autoarticolati nei giorni ed orari vietati; il permesso sarà consegnato il giorno del Concerto.

Se l'Autorità competente nega i permessi di circolazione agli automezzi del "service" ed il Concerto non può svolgersi, il caso sarà considerato causa di forza maggiore.

Se l'Artista deve esibirsi il giorno successivo alla data del Concerto di cui al presente contratto, resta comunque obbligo del Promotore inoltrare alle competenti autorità la richiesta di permesso di circolazione, per gli automezzi del "service", per il trasferimento alla località successiva.

ART, 14 - PUBBLICITA'

14.1.

Il Promotore ha la facoltà di utilizzare il nome e/o lo pseudonimo artistico dell'Artista esclusivamente per la propaganda del Concerto.

A tal fine il Promotore si impegna a predisporre un'adeguata pubblicità del Concerto per il periodo di tempo di almeno quindici giorni precedenti la data di effettuazione dello stesso.

14.2.

Il Promotore si impegna a manlevare e tenere indenne il Produttore in caso di contestazioni relative al mancato pagamento di tasse di affissione o altri oneri e ad intervenire se del caso giudizialmente al fine di presentare i relativi ricorsi all'Autorità Giudiziaria ed a sostenerne le relative spese legali.

14.3.

Il Promotore si obbliga inoltre nel modo più ampio ed incondizionato, a che la presenza o il nome o lo pseudonimo o la figura dell'Artista non siano utilizzati, neppure indirettamente, per forme e/o modi di pubblicità audiovisiva, fotografica, cinematografica o di qualsiasi altro genere, forma o modo.

e' quindi vietato:

 utilizzare manifesti differenti da quelli inviati dal Produttore nonché stampare su detti manifesti il nome di chicchessia ad esclusione del Promotore (il nome pubblicizzato sarà anche intestatario dei permessi Siae e Pubblica Sicurezza e sarà il destinatario della fattura emessa dal Produttore a fronte del ricevimento del

 installare sia attorno al palco che all'interno o all'esterno dell'impianto utilizzato per il Concerto striscioni, posters o scritte luminose od altri messi pubblicitari senza l'autorizzazione scritta del Produttore.

ART. 15 - BIGLIETTO D'INGRESSO

---omesso----

ART. 16 - RESPONSABILITA' PER AFFISSIONI ABUSIVE

Il Produttore è sin d'ora sollevato da qualsiasi responsabilità (d'ogni tipo e natura), anche e soprattutto economica, qualora il Promotore decida di affiggere o permetta siano affissi abusivamente i manifesti pubblicitari del Concerto. Il Promotore si obbliga a integralmente manlevare e tenere indenne il Produttore da ogni responsabilità (penale, civile, amministrativa) onere e/o multa che vengano addebitati al Produttore o all'Artista o alla società di questo.

ART. 17 MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

DELETA

17.1.

corrispettivo concordato):

Il Promotore dichiara e garantisce che le obbligazioni di cui al presente contratto saranno eseguite nel cieno rispetto



DELETA

ed in conformità con le disposizioni in materia di siedrezza e salute dei lavoratori nonché in materia di sicurezza applicabili alle manifestazioni di pubblico spettacolo, tenuto anche conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, delle strutture e dei luoghi di svolgimento del Concerto.

A tal fine il Promotore si obblige a svolgere tutti i compiti ed assumere tutte le responsabilità previsti a carico del committente dalle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, qui di seguito per brevità: TUSL):

17.2

In particolare il Promotore si obbliga a:

a) esaminare accuratamente il luogo di svolgimento del Concerto, valutando i rischi specifici ivi esistenti;

 predisporre e/o far predisporre un preciso e dettagliato cronoprogramma dei lavori, in base al quale vengano poi elaborate le misure di sicurezza conseguenti per ridorre i rischi per la salute e la sicurezza dei soggetti che opereranno nel cantiere;

c) nominare un Responsabile dei Lavori, qualora il Promotore stesso non abbia le competenze per

ottemperare agli obblighi posti a suo carico dal TUSL;

d) nel caso di nomina del Responsabile dei Lavori, rigilare sull'operato di questo e verificare l'esatto

adempimento da parte di questo agli obblighi di legge;

- e) nominare e/o far nominare il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori e, se necessario secondo le norme delle vigenti leggi, il Coordinatore per la Progettazione, effettuando le necessarie relative comunicazioni alle imprese ed ai lavoratori;
- f) controllare o far controllare il piano di sigurezza e coordinamento ed il fascicolo con le caratteristiche delle opere da realizzarsi per lo svolgimento del Concerto;
- g) verificare e/o far verificare l'idonéità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che opereranno all'interno del cantiere relativo al Concerto;

h) se necessario, effettuare e/o ser effettuare la notifica preliminare di cui all'art. 99 del TUSL;

 vigilare sull'esatto adempirarento di ciascuno dei soggetti nominati agli obblighi di cui al TUSL pretendendo da ognuno relazioni dettegliate e precise su tutto quanto effettuato per ottemperare al propri obblighi di legge e verificare se quanto in esse contenuto rispecchi fedelmente quanto richiesto per legge;

fornire al Produttore, se da questo richiesto, il "Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione", i documenti di nomina del responsabile dei lavori e dei coordinatori, il "Piano Operativo di

Sicurezza"

e comunque ad ademplere esattamente ad ogni e qualsiasi obbligo posto a carico del committente dal TUSL, riconoscendo come di sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni inerenti l'esecuzione delle obbligazioni di cui a questo contratto, nonché la predisposizione di tutti i relativi approntamenti e cautele antinfortunistiche.

Il Promotore assume per questo piena e completa responsabilità sotto ogni profilo ed in ogni sede.

17.3.

Il Promotore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Produttore da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole possa a questo derivare:

 a) dell'inosservanza totale e/o parziale nonchè della errata applicazione e/o interpretazione di una o più disposizioni del TUSL e/o altre norme applicabili in materia di sicurezza;

by dalla non rispondenza al vero di una più dichiarazioni e garanzie rese dal Promotore nel presente contratto.

ART. 18 - MODIFICHE, LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E COMPETENZA GIUDIZIARIA

18.1.

Ogni modifica al presente contratto non avrà efficacia se non risulterà da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.

18.2.

La legge regolatrice di questo contratto è quella italiana.

18.3.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto le parti riconoscono esclusivamente competente il Foro di Milano.



DELEGA

ART. 19 - CATERING (VEDERE RIDER TECNICO)

Il Promotore si Impegna a proprie spese a far trovare nei cameriar il Catering per produzione. Artisti e staff secondo quanto previsto nel Rider Tecnico.

ART. 20 - SPONSORIZZAZIONI. DIVIETI SPECIFICI

20.1.

Il Promotore si impegna a non sponsorizzare e/o far sponsorizzare il Concerto di cui al presente contratto da nessuna società e/o azienda e/o negozio sia a livello locale, sia a livello nazionale.

In particolare, non dovrà essere presente nessuno sponsor sia all'interno del luogo in cui si svolge il Concerto, sia all'esterno, sia sul materiale promozionale affisso e/o distribuito e/o in stand.

20.2.

Il Promotore prende altresi atto che il Tour e/o i Concerti dell'Artista GIUSY FERRERI potrebbero essere sponsorizzati da uno o più sponsor ufficiali autorizzati e riconosciuti dal Produttore.

In tale caso, il marchio del o degli sponsor sarà apposto su tutto il materiale relativo alla Tournèe o al Concerto (ad esempio manifesti, striscioni, cartonali, totem, insegne luminose, etc...).

I prodotti e/o gli articoli e/o i servizi sponsorizzati potranno essere presenti altresì all'interno dell'area in cui verrà effettuato il Concerto attraverso l'allestimento di stand e/o la distribuzione di materiale informativo e promozionale. In tale caso il Promotore si impegna a fare in modo che gli incaricati dallo sponsor possano accedere nel luogo del Concerto al fine di predisporre quanto necessario.

Conseguentemente, il Promotore non potrà consentire né autorizzare la presenza di qualsivoglia ulteriore sponsor e ciò anche se di società e/o aziende locali e/o negozi di diverse categorie merceologiche dallo sponsor ufficiale. Tale previsione riguarda sia la presenza all'interno del luogo del Concerto, sia all'esterno e/o sul materiale promozionale affisso e/o distribuito.

20.3.

In caso di violazione di quanto previsto al presente articolo, il Promotore si obbliga sin da ora a tenere indenne a manlevare il Produttore da qualsiasi danno, anche per mancato guadagno, direttamente e/o indirettamente causato dalla violazione degli accordi con gli sponsor principali, oltre al risarcimento di tutti gli altri ulteriori danni (ivi comprese le spese legali) dovessero derivare da tale violazione.

20.4.

Resta infine inteso che nulla è dovuto dal Produttore al Promotore in relazione alle sponsorizzazioni cd. "Ufficiali" del Tour o del Concerto.

Fatto in duplice esemplare oggi 10.08.2015 in Milano Letto, approvato, sottoscritto.

Il Produttore	II Promotore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1341 Cod. Civ. ed in quanto occorra, le parti danno specifica approvazione dei seguenti articoli: 1 (Oggetto), 2 (compenso), 3 (caratteristiche del luogo di svolgimento del Concerto), 4 (misure di sicurezza), 5 (divieto di registrazione), 6 (recesso per impedimenti dell'Artista), 7 (mancata effettuazione o sospensione del Concerto), 8 (risoluzione per inadempimento), 10 (incaricati), 11 (autorizzazioni),

JUST ME LEVARCO SRL UNIPERSONALE

VIA NOVARA 31 - 20147 MILANO - P.I. 04086540962 - C.F. 04086540962

REA MI - 1724905 - CAPITALE SOCIALE 10.330,00 €



12 (cessione di questo contratto), 13 (permessi di circolazione), 14 (pubblicità), 16 (responsabilità per affissioni), 17 (misure in materia di sicurezza sul lavoro), 18 (modifiche, legge applicabile, foro competente), 20 (sponsorizzazioni e divieti specifici).

11	Prod	utto	re
3.3		merco	

Il Promotore









PREMESSA:

Il rider che state leggendo è un rider generico per questa produzione. Per ogni posto in base alla logistica ed alla logica verranno fatte richieste specifiche.

Questa produzione di medie dimensioni e' composta da 24/26 persone (inclusi tecnici , band e artista, tour manager e direttore di produzione) e porta al seguito i seguenti mezzi : 01 x motrice (2,45 x 12 metri)
04 x automobili
01 x furgone 9 posti

L'intento di questo rider è quello di semplificare il lavoro di tutti, siete quindi pregati di mandarci il più informazioni possibili.

Grazie e buon lavoro.

FORNITURE ELETTRICHE:

La fornitura elettrica dovrà essere tassativamente disponibile al load in. Qualora non fosse disponibile prevedere un allaccio 32amp 3 fasi + neutro.

La fornitura definitiva dovra' essere comunque disponibile non oltre 2 ore dopo il load in.

LUCI

1 x 125 AMP 3 FASI + NEUTRO + TERRA posizione: RETROPALCO

AUDIO

1 x 63 AMP 3 FASI + NEUTRO + TERRA posizione: RETROPALCO

CHIAMATE DI LAVORO:

ORE 10.00





LTVE NATION

Orari e quantità del personale sono soggetti a variazioni in relazione alla logistica del luogo del concerto e saranno confermati dal direttore di produzione al local promoter dopo la advance telefonica che avverrà entro breve.

Queste chiamate si intendono solo per l'allestimento della produzione, altri lavori (transennamenti, pulizie, montaggio del palco, ecc...) andranno effettuati da personale diverso da quello in chiamata per la produzione.

PERMESSI

Il Promotore dovrà possedere tutti i requisiti ed i permessi dalle Autorità preposte al rilascio delle licenze necessarie al regolare svolgimento dell'Evento nel venue indicato dal Promotore.

Il Promotore dovrà possedere tutti i requisiti ed i permessi dalle Autorità preposte al rilascio delle licenze necessarie al regolare svolgimento dell'Evento nel venue indicato dal Promotore.

Al sensi del D.Lgs. 81/2008, il PROMOTORE dovrà fornire alla Produzione tutti i documenti relativi alle nuove disposizioni varate dal governo in materia di sicurezza sul lavoro per completare il nostro D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - e garantendo la gestione delle relative misure di sicurezza sul lavoro. Tali documenti dovranno riguardare tutte la figure lavorative coinvolte nell'evento sia direttamente, sia indirettamente dal Promotore.

Tale documentazione dovrà essere consegnata al direttore di produzione tassativamente PRIMA DELL'INIZIO DELLO SHOW.

Nel caso in cui il teatro fosse effettuato in zono ZTL, saranno a carico del promoter tutti i permessi per raggiungere la venue, per i mezzi di produzione

PARCHEGGIO:

Occorre una area di 40m lineari x 3m di larghezza per i mezzi di produzione + il parcheggio per 4 autovetture, nelle immediate vicinanze della venue. Il parcheggio deve essere a disposizione dalle 10.00 alla fine del load out. Tutti i permessi riguardanti parcheggi e occupazione del suolo sono a carico dell'organizzatore locale.

STIVAGGIO:

Sarà necessario uno spazio dove stivare tutti i bauli. Questo spazio dovrà essere possibilmente nelle immediate vicinanze del palco e coperto. Qualora fosse all'aperto si prega di provvedere ad un transennamento dell'area e alla sorveglianza dei materiali.

CAGARA





ADDETTI P.I. CASO INCENDIO

Come previsto dalle vigenti norme, sul luogo dello svolgimento dello spettacolo dovranno essere presenti addetti di pronto intervento in caso di incendio nella quantità prevista dalla legge in base alla capienza della Venue e dotati dei dispositivi per l'estinzione di incendi. Sarà cura del promoter fornire il suddetto personale.

PERMESSI E LICENZE

Tutti gli eventuali permessi di circolazione da e per il luogo dello spettacolo saranno ad onere del local promoter.

Tutte le licenze per lo svolgimento dello spettacolo sono a carico del local promoter Tutte i collaudi sono a carico del local promoter. La produzione presentera tutte le documentazioni necessarie (certificazioni dei materiali e 37/08 quadri elettrici in tour) SI PREGA DI FAR PERVENIRE ALLA PRODUZIONE IL PSC DELLA LOCATION ENTRO E NON OLTRE 1 SETTIOMANA PRIMA DELLO SPETTACOLO IN MODO DA POTER REDIGERE I POS DELLE VARIE DITTE IMPEGNATE NELL'ALLESTIMENTO DELLO STESSO.

SICUREZZA:

Il personale della sicurezza deve essere sufficiente a proteggere interamente il fronte del palco, gli accessi al backstage e le postazioni delle regie audio e luci in sala. Detto personale dovrà indossare abbigliamento e/o pass in modo da essere riconoscibile. Una persona della sicurezza dovrà controllare mezzi di produzione dal momento del load-in fino alla partenza dopo lo spettacolo della produzione. Un briefing sulla sicurezza è richiesto 45 min. prima dell'apertura delle porte. Al di là delle decisioni che si prenderanno in questo incontro ecco la richiesta minima:

- 1 persona a sorveglianza delle attrezzature durante la pausa pranzo
- 1 persona dalle 12.00 ad ogni ingresso ai camerini ed ufficio
- 1 persona alla regia di sala (15 min prima dell'apertura delle porte)

Restano ovviamente escluse da questi numeri le persone necessarie a sorvegliare la sala. RESTA APERTA QUALSIASI QUESTIONE SULLA SICUREZZA A SECONDA DELLE PECULIARITA' DELLA VENUE E DELLE CONSUETUDINI DELLO SVOLGIMENTO SPETTACOLUN ESSA.

ILLUMINAZIONE:

QUALSIASI TIPO DI ILLUMINAZIONE CHE INTERFERISCA CON LO SPETTACOLO (INCLUSI VIDEO, SPONSOR, ETC) DOVRA' ESSERE SPENTA PER TUTTA LA DURATA DELLO SPETTACOLO.

PASS:

Gli unici pass validi nel backstage e nei camerini durante il giorno del concerto saranno quelli rilasciati dalla produzione.

MURICA





FOTO, RIPRESE VIDEO E AUDIO:

I fotografi accreditati e muniti del pass rilasciato dalla produzione potranno fotografare durante i primi 3 brani del concerto.

Le riprese video generalmente non sono ammesse, unica condizione possibile per riprendere sarà con l'approvazione scritta del management dell'artista.

NON SARANNO MAI AMMESSE RIPRESE AUDIO DI NESSUN TIPO.

TRANSFER

La produzione potrebbe necessitare di transfer (per max di 14 persone) da e per l'aeroporto e per eventuali spostamenti interni. Sarà cura del tour manager confermare almeno una settimana prima dello spettecolo tale necessità.

MODIFICHE DEL RIDER:

Durante il tour talune esigenze di produzione possono variares, queste variazioni verranno comunicate

tempestivamente e andranno comunque soddisfatte per quanto sia possibile.

NEL CASO QUALSIASI DEI SOPRACITATI MATERIALI O SERVIZI NON POSSA ESSERE FORNITO O POSSA ESSERE SOLAMENTE FORNITO IN UNA MODALITA DIFFERENTE DA QUELLA RICHIESTA, L'ORGANIZZATORE è TENUTO A COMUNICARLO IMMEDIATAMENTE LIVENATION NELLE PERSONE DI:

PRODUCTION MANAGER-FRANCESCO VURRO

francesco.vurro@livenation.it

